

PROCEDURE DI RILASCIO E CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE

A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano domanda alla competente autorità marittima o agli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento sia dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice, che dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice; per i soggetti di cui all'articolo 30 del presente regolamento, la domanda è inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.

2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su provincia diversa da quella di loro residenza, allegano documentazione comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro (modificato con Circolare esplicativa Ministeriale 26/02/2010 - 0017383).

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica agli stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero (modificato con Circolare esplicativa Ministeriale 26/02/2010 - 0017383).

B. CALENDARIO DEGLI ESAMI

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del presente regolamento, in corso di validità, dichiarano la propria disponibilità a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché una marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.

2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati da sottoporre ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi nei quarantacinque giorni successivi alla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.

3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero quando il candidato, regolarmente convocato, non si sia presentato all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti.

4. I candidati agli esami per il conseguimento della patente di categoria C presentano, all'atto della domanda, esplicita richiesta riguardo gli ausili necessari nonché l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE

1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonché dal candidato, è rilasciata al termine della prova pratica.

2. Per i soggetti già in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.

3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.

D. CONVALIDA DELLE PATENTI

1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonché l'eventuale possesso di altra patente nautica.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.

3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. validità confermata fino al" seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.

4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n..... validità confermata fino al prescrizioni mediche" seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.

E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI

1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita è ritirata ed annullata.

2. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

F. CAMBIO DI RESIDENZA

1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. residente a in via", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.

2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.

3. Copia della domanda è restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.

4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data", seguita dalla firma del funzionario incaricato.

5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.